



REGIONE LIGURIA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Liguria per l'annualità 2018

Deliberazione di Giunta regionale n. 393 del 17 maggio 2019, di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR n. 393 del 17 maggio 2019, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRICIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta regionale n.1256 del 5 novembre 2004 “Individuazione, nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni”
- Deliberazione della Giunta regionale n.599 del 16 giugno 2006 “Adozione del programma d’azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole , per quanto riguarda le zone di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV)”
- Deliberazione della Giunta Regionale n.25 del 19 gennaio 2007 “Direttiva 91/676/CEE – modifica del “Programma d’azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola” a seguito dell’adozione dei D.Lgs. n.152/2006 e n.217/2006 così come integrata dall’allegato 3 del presente atto.
- Deliberazione della Giunta regionale n.163 del 26 febbraio 2007 “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all’attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d’azione di cui alla D.G.R. 25/2007”
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 15 novembre 2016 “Art. 92, c. 7 D.lgs. n. 152/2006. Approvazione Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021”
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1096 del 15 dicembre 2017 “Art. 92, c. 7 D.lgs. n. 152/2006. Aggiornamento Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021

- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.
 - DGR 1806/2014 riporta l’elenco dei corpi idrici superficiali tipizzati, e gli aggiornamenti sono riportati nella DGR 446/2018 e negli analoghi aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici del Fiume Po e dell’Appennino Settentrionale.
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 “Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”
 - Regolamento n. 5/2008 recante ”Misura di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri”
 - Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 13 luglio 2012 “Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)”
 - Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012 “Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000”
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 “Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 2 dicembre 2009 “Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie e altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Rete ecologica – LR 28/2009 art.3”
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 1 giugno 2012 “Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlanda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio- Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)”
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 23 dicembre 2015 “L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica alpina”
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 12 dicembre 2016 “L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica continentale e mediterranea (SIC marini)”
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 04 luglio 2017 “Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art. 4 , comma 4”.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
 Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 10 gennaio 2003 “Proposta di ripermetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri”.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 10 gennaio 2003 “Proposta di nuovo Sito di importanza comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT1324896 Lerrone – Valloni”.

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1716 del 23/12/2005 “Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario”.
- Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 6 novembre 2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009”.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1716 del 28 dicembre 2012 “Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri”.
- Deliberazione della Giunta regionale n.864 del 13 luglio 2012 “Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)”.
- Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012 “Approvazione dell’aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Rete ecologica – LR 28/2009 art.3”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 4 dicembre 2009 “Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle “Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di importanza Comunitaria”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 2 novembre 2009 “Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 “Legge regionale n. 28/2009 e sue mme ii. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 23 dicembre 2015 “L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica alpina”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 12 dicembre 2016 “L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica continentale e mediterranea (SIC marini)”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 04 luglio 2017 “Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art. 4 , comma 4”.

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.
- Nessun riferimento normativo regionale.

- **SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione di Giunta regionale n.385 del 20 aprile 2006 “Recepimento accordo 287/2005 e Intesa 15/12/2005 , tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, in materia di rintracciabilità alimenti e mangimi e di gestione operativa sistema di allerta alimenti per consumo umano”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 20 aprile 2006 Recepimento accordi 9/2/2006 tra Ministero Salute Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di igiene dei prodotti alimentari, in materia di igiene dei prodotti di origine animale.

- Deliberazione di Giunta Regionale n.1465 del 15 dicembre 2006 “Integrazione deliberazione G.R.n.386 del 20/4/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 11 novembre 2008 relativa a deroghe produzioni formaggi con maturazione di almeno 60 gg;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 11 novembre 2008 inerente le deroghe prodotti tradizionali;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 11 novembre 2008 relativa alle linee guida produzione e immissione latte destinato trattamento termico e trasformazione;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1494 del 11 novembre 2008 in materia di vendita diretta di latte crudo per alimentazione umana.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n.411 del 21 aprile 2011 “Recepimento Linee Guida applicative del Reg. 852/2004/CE – Accordo –Rep. Atti n. 59/CSR del 29.4.2010;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 478 del 6 maggio 2011 “Recepimento Intesa Stato/Regioni del 23/9/2010 Rep. Atti n. 159 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’allegato III sez. IX del Reg. 853/2004 per la produzione di formaggi di almeno 60 gg.”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n.856 del 15 luglio 2011 “Produzione marginale di prodotti lattiero caseari e relativi requisiti igienico strutturali”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n.1446 del 25 novembre 2011 “Controlli igienico-sanitari relativi alla macellazione di suini a domicilio per uso privato”;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 29 dicembre 2011 “Applicazione del regolamento CE 852/2004 nell’ambito dell’apicoltura e produzione di prodotti derivati destinati all’alimentazione umana e definizione del piccolo quantitativo”.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
 Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Articoli 4 e 7

- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 27 marzo 2015 “Piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA 2015”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 03 giugno 2016 “aggiornamenti al piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA per l’anno 2016”
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 29 luglio 2016 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) all’interno del patrimonio ovino nazionale”;
Recepimento regionale
 - Deliberazione di Giunta regionale n.385 del 20 aprile 2006 “Recepimento accordo 287/2005 e Intesa 15/12/2005 , tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, in materia di rintracciabilità alimenti e mangimi e di gestione operativa sistema di allerta alimenti per consumo umano”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 27 marzo 2015 “piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA 2015”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 03 giugno 2016 “aggiornamenti al piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA per l’anno 2016”
 - Deliberazione di Giunta Regionale n.703/2017 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) all’interno del patrimonio ovino nazionale”
 - Deliberazione di Giunta Regionale 140 del 24/02/2017 “Aggiornamenti PRR e PRAA per l’anno 2017- Piano regionale di monitoraggio agli antimicrobici (Piano AMR), anno 2017- Priorità reg.le Formazione in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale anno 2017”;

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l'effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l'effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 05 giugno 2012 Approvazione del "Piano regionale di vigilanza sul benessere degli animali da reddito (PRBA) 2012 - 2013".
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4

Riferimenti normativi regionali

- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”
- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 05 giugno 2012 Approvazione del "Piano regionale di vigilanza sul benessere degli animali da reddito (PRBA) 2012 - 2013"

2. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 497/2019 della Regione Liguria, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM 497/2019, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 497/2019, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2019 Prot. Uscita N.0065781 del 07/08/2019);

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, cui alla DGR n.599 del 16 giugno 2006 e ss.ii.mm. si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Liguria.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del) DM 497/2019, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2019 Prot. Uscita N.0065781 del 07/08/2019);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione,

nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water

Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 497/2019, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n. 497/2019 a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

a) Divieti di fertilizzazioni

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, tale disposizione si applica su tutto il reticolo idrografico della regione Liguria. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

La Regione Liguria, in attuazione dei decreti soprarichiamati, ha individuato i corpi idrici superficiali nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria. I suddetti corpi idrici sono

contenuti anche nei piani di Gestione delle acque dei Distretti Idrografici del fiume Po e dell'Appennino settentrionale.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque".

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

L'elenco dei corpi idrici superficiali tipizzati ai sensi del DM 131/2008 e classificati ai sensi del DM 260/2010 è contenuto nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 1806/2014 e negli analoghi aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Settentrionale.

Su *agriligurianet* è riportato l'elenco dei corpi idrici superficiali con il relativo stato chimico ed ecologico. La cartografia relativa ai corpi idrici superficiali tipizzati e alla classificazione è disponibile sul portale ambientale regionale www.ambienteinliguria.it e sul geoportale regionale <http://geoportale.regione.liguria.it/>.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveto;
- d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. 497/2019.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 497 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 497/2019, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 497 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 497, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.